

RIU, tra regime patrimoniale privato e regolazione

Giornate di Studio degli Affari Giuridici dell'Autorità

Milano, 6 luglio 2015


Avv. Giuseppe Velluto

Il contesto storico dello sviluppo delle RIU

- infrastrutture che consentono di collegare direttamente impianti di produzione e clienti finali all'interno di un'area geograficamente circoscritta senza immissione nella rete pubblica
- sistemi privati per l'approvvigionamento energetico al servizio di stabilimenti produttivi o agglomerati industriali di grandi dimensioni, in grado di connettere una pluralità di utenze ed eventualmente alimentarle tramite impianti di generazione interni al sito
- potenzialmente autosufficienti anche se connessi in uno o più punti con la rete elettrica pubblica in alta tensione, per prevalente finalità di prelievo



Linea AT
(trasmissione/distribuzione)



Unità di produzione
(Cogenerazione/rinnovabile)




Immissione
prelievo

Unità di
consumo

Unità di
consumo

Unità di
consumo



Regime patrimoniale

La natura privata delle RIU implicherebbe:

- libertà di disporre delle infrastrutture:
- diritto di ammettere/escludere terzi da accesso/utilizzo della rete
- facoltà di ampliare/rinnovare reti esistenti e realizzarne di nuove
- libertà di stabilire condizioni tecniche ed economiche di accesso ai servizi

I vantaggi derivanti dal regime patrimoniale privato

- **Indipendenza dalla rete pubblica:** energia non gravata da oneri generali di sistema e oneri di rete (trasmissione, distribuzione e dispacciamento)
- **prossimità fisica agli utenti:** minori costi di trasporto/perdite di rete e migliore adattamento alle esigenze delle unità di consumo
- **integrazione degli investimenti per lo sviluppo della rete pubblica:** contributo al decongestionamento delle reti tramite la generazione distribuita (*smart grids*: sviluppo sistemi di controllo della stabilità delle reti e di gestione dei rapporti con la rete pubblica)
- **concorrenza rispetto ai servizi offerti sulla rete pubblica:** potenziale riduzione dei prezzi

Quali rischi in assenza di regolazione?

Il regime privato delle RIU nella prassi ha evidenziato le seguenti tematiche che impongono adeguata regolazione:

- tutela diritti degli utenti connessi alla RIU:
 - accesso alle reti pubbliche tramite la RIU per approvvigionarsi sul mercato e di accedere al regime di salvaguardia

- tutela degli operatori di libero mercato
 - fornitura a utenti connessi alle RIU

- tutela delle prerogative dei concessionari di distribuzione

- riduzione del gettito degli oneri di sistema

Le problematiche emerse

La vicenda del Polo Chimico di Terni e di altre controversie sorte tra distributori, società di vendita, produttori all'interno della RIU, gestori della RIU ed utenti connessi alla stessa hanno evidenziato la necessità dell'intervento regolatorio in relazione alle seguenti tematiche:

- Garanzia di libero accesso al sistema elettrico e obbligo di messa a disposizione la rete privata per l'erogazione del servizio pubblico
- Delimitazione territoriale delle reti private e nuove connessioni alla RIU e ammissione di nuove RIU
- Disciplina della gestione della RIU
- Regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione dispacciamento e vendita nell'ambito RIU
- Rapporti tra gestore della RIU e gestore della rete pubblica
- Disciplina degli oneri di sistema

La tutela della concorrenza - Direttiva 2009/72/CE

Introduce la nozione di Sistema di Distribuzione Chiuso “SDC”

Art. 28: gli Stati Membri possono:

- **classificare come SDC** un sistema che distribuisce energia all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi, geograficamente limitato, senza fornitura agli utenti civili a condizione che:
 - per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o **i processi di produzione** risultino **integrati**
 - il sistema **distribuisca** energia **prevalentemente** al proprietario o al gestore del sito o alle loro imprese correlate

- **Unico obbligo:** diritto di accesso dei terzi e in particolare dei **fornitori**, per garantire agli **utenti condizioni paritarie di accesso al mercato elettrico** rispetto agli utenti della rete pubblica

La normativa nazionale – Legge n. 99/2009

- **Definizione** “Reti elettriche per il collegamento di più unità di consumo industriali ed eventuali unità di produzione funzionalmente essenziali per i relativi processi produttivi, collocate all’interno del territorio di non più di tre Comuni adiacenti (Province se le unità di produzione sono alimentate da fonti rinnovabili), connesse alla rete pubblica attraverso uno o più punti di connessione”

Requisiti essenziali:

- collegamento tra unità di produzione/consumo
- categoria chiusa (esistenti o autorizzate alla data di entrata in vigore della legge (15 agosto 2009)
- connessione con rete pubblica AT
- Senza obbligo di connessione di terzi utenti
- “fermo restando il diritto degli utenti di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi”

La disciplina delle RIU nella legge n. 99/2009

- Obbligo di istituzione di un **Soggetto Responsabile** che agisce come **unico gestore** della RIU (può essere diverso dal proprietario degli impianti produzione e consumo)
- **Responsabilità gestore RIU** in ordine alla sicurezza di cose e persone in relazione all'attività svolta
- **Responsabilità Terna e concessionari di distribuzione** (qualità e continuità del servizio) **limitata al punto di connessione tra RIU e rete pubblica**, ferma restando l'erogazione del servizio di dispacciamento alle unità di produzione/consumo connesse alla RIU
- **Assoggettamento a potere di regolazione AEEG**
- **Regime tariffario di maggior favore**: i corrispettivi trasmissione e dispacciamento e oneri generali di sistema sono determinati facendo riferimento al solo prelievo di energia elettrica dalla rete pubblica (al netto della produzione interna)

L'attuazione della legge n. 99/2009

L'articolo 30, comma 27, legge n. 99/2009 attribuisce un duplice mandato *"al fine di garantire e migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale [...]":*

- al **Ministero dello sviluppo economico** per determinare: *“nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti”*
- All'**AEEG**, per *“l'attuazione dei suddetti criteri al fine del contemperamento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessità di un razionale utilizzo delle risorse esistenti”*

Il DM 10 dicembre 2010

▪ ***diritto di Libero Accesso al sistema elettrico:***

- **accesso al libero mercato** (fornitore diverso rispetto al fornitore *storico* operante nella RIU, conservando appartenenza alla RIU stessa)
- **connessione alla rete pubblica** (regime tariffario, regole tecniche di connessione, standard di qualità)

▪ diritto degli utenti di beneficiare delle condizioni previste per la Rete Pubblica può essere assicurato mediante:

- realizzazione di nuova connessione (*utenti della rete pubblica*)
- utilizzo della rete privata (*utenti virtualmente connessi alla rete pubblica*) →
Obbligo di messa a disposizione: il responsabile non può rifiutarsi di ammettere l'utilizzo delle proprie reti da parte del gestore e dei concessionari della rete pubblica

La tutela dei concessionari della distribuzione

- Il DM 10 dicembre 2010 consente il proliferare di "*reti elettriche private*" ulteriori rispetto alle RIU censite?
- È necessario introdurre un "*divieto di connessione di terzi*" per non violare la riserva attribuita ai concessionari della distribuzione?

TAR Lazio, Sez. III, 13 luglio 2012, n. 6407 (Enel Distribuzione vs MISE)

- ✓ il DM non introduce una liberalizzazione delle reti private, non essendo ciò — allo stato — previsto né consentito dalla normativa primaria;
- ✓ Il DM non esclude l'esistenza del divieto di connessione laddove specifica "*l'accesso al sistema elettrico, per i soggetti connessi ad una rete privata, può essere garantito: a) mediante la realizzazione di una nuova connessione diretta alla rete pubblica; b) mediante l'utilizzo della rete privata a cui il soggetto è già connesso*".

I rapporti con i distributori nella proposta dell'AEEG

Nelle more del completamento del quadro normativo:

1. l'attività di distribuzione svolta nell'ambito di un SDC deve essere limitata a un territorio circoscritto al **perimetro** sul quale insiste la rete privata e ad un determinato insieme di “**utenti connettibili**”;
2. l'esistenza di utenze presenti all'interno di un territorio su cui insiste un SDC ma non connettibili ad esso, rende necessaria la **presenza del concessionario** che assicuri a questi ultimi la connessione alla propria rete
3. al gestore di un SDC dovrebbe essere riconosciuta una **sub-concessione** di distribuzione dal concessionario territorialmente competente
4. i punti di interconnessione fra rete pubblica e rete privata del SDC sono trattati alla stregua di **punti di interconnessione fra reti pubbliche** applicandone la relativa regolazione

Nuove RIU e nuovi “utenti connettabili”

Salvo modifiche normative, l'intervento regolatorio deve essere finalizzato a garantire il contenimento dell'estensione delle RIU, dando attuazione all'articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, per tutelare le prerogative esclusive del concessionario della distribuzione.

In particolare:

- non può essere esteso il perimetro delle RIU (inteso come insieme delle particelle catastali) come identificato alla data di entrata in vigore della legge 99/09
- nuove unità di produzione sono ammesse solo se da fonti rinnovabili e insistano su particelle catastali ricomprese nel perimetro della RIU
- possono essere connesse alla RIU nuove utenze solo sorgono su particelle catastali rientranti all'interno del perimetro della rete privata
- nuovi SDC/RIU possono essere realizzati solo con il consenso del concessionario della distribuzione

Gli obblighi del gestore della RIU

Il gestore della RIU è il titolare della rete privata che collega le diverse utenze del SDC e dei punti di connessione fisici del SDC alla rete di trasmissione nazionale o alle reti di proprietà delle imprese distributrici.

Il gestore della RIU/SDC è trattato alla stregua di un qualsiasi altro gestore di rete e ha, quindi, l'obbligo di:

- a. connettere alla rete privata i terzi che ricadono nell'ambito dei "soggetti connettabili"
- b. garantire ai soggetti connessi alle loro reti il libero accesso al sistema elettrico
- c. mettere la RIU a disposizione dei gestori delle reti pubbliche per le finalità di pubblico servizio
- d. sottoscrivere con i gestori della rete pubblica apposite convenzioni per disciplinare i rapporti tra le reti e con gli utenti dell'SDC
- e. assicurare la sicurezza di persone e cose entro il perimetro dell'SDC

Cosa resta di “privato” nella RIU?

- le tariffe di trasmissione e di distribuzione definite dall’Autorità non trovano applicazione agli utenti del SDC
- gli oneri generali di sistema trovano piena applicazione per la sola energia elettrica prelevata dalla rete pubblica (non quindi per quella prodotta dalle unità facenti parte della RIU)
- È cura del gestore del SDC applicare ai clienti connessi alla propria rete i relativi costi e tariffe, liberamente determinate
- Il gestore del SDC può svolgere anche la funzione di grossista per l’acquisto e la vendita di energia elettrica alle utenze del SDC; qualora il gestore del SDC effettui anche l’attività di vendita è assoggettato alle regole di separazione funzionale
- Il servizio di misura dell’energia elettrica immessa e prelevata nei punti di connessione delle utenze del SDC viene erogato secondo modalità tecniche, economiche e procedurali definite autonomamente dal gestore del SDC (nel rispetto di alcune norme tecniche)

Grazie per l'attenzione

Il presente documento è stato elaborato in modo indipendente da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e consegnato a mero scopo informativo, pertanto, a causa dei continui cambiamenti di leggi, norme e regolamenti, potrebbe non essere aggiornato. Le informazioni qui contenute si basano su fonti ritenute attendibili e in buona fede. Tuttavia, non si rilascia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, né si garantisce l'imparzialità, l'accuratezza, la completezza o la correttezza delle informazioni contenute in questo documento. Questo documento, compresa ogni sua parte, non costituisce un riferimento per contratti o obblighi di alcun tipo, né può costituire in alcun modo una base affidabile per la conclusione di un accordo. Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo del presente documento o del suo contenuto o comunque connessi al suo utilizzo. Il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o pubblicato in tutto o in parte, per qualsiasi scopo, senza l'espressa autorizzazione da parte di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Per qualsiasi ulteriore chiarimento si prega di contattare Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.